

UNIVERSITA' DI GENOVA
DITEA

Osservazioni in merito al Principio relativo a
“Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”

A) La questione dell'esercizio di rilevazione degli effetti economico-finanziari

Al paragrafo 5.1 si prevede che:

“Anche se, in applicazione dei principi della prudenza e della realizzazione, il presente principio prevede di sospendere la rilevazione in bilancio degli effetti economico – finanziari, soprattutto se positivi, di un'operazione di ristrutturazione fino al momento del loro realizzo, nel caso in cui un'operazione non abbia ancora prodotto effetti alla data di riferimento del bilancio, ma è destinata a produrli nell'esercizio successivo entro la data di formazione del bilancio, laddove ricorrano le condizioni previste dal principio contabile OIC 29, occorrerà rilevare gli effetti economico-finanziari e fornire l'informativa integrativa nel bilancio in corso di predisposizione nei limiti di quanto previsto dal principio richiamato.

L'OIC n. 29 al par. E.II. Definizioni e caratteristiche prevede che:

“E.II.a. I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono quei fatti, sia positivi, sia negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio. Si possono identificare due tipi di fatti:

a) quelli che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio (*fatti successivi che devono essere recepiti nel bilancio*) . Nel caso in cui il loro effetto non sia determinabile se ne deve dare informazione nella nota integrativa;

b) quelli che modificano le situazioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio che, non richiedendo variazione dei valori di bilancio, devono essere menzionati in nota integrativa o, a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione, perché comportano, nell'esercizio successivo, variazioni straordinarie o rilevanti della situazione di attività o passività esistenti alla data di chiusura. Questi eventi devono essere menzionati perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni (*fatti successivi che non devono essere recepiti nel bilancio*)” .

Nella bozza, sembra quindi chiaro il riferimento agli eventi “adjusting” descritti sub a) dall'OIC 29, E.II.a. Ora, quando si opera in termini contrattuali un riferimento a condizioni sospensive, pare che il termine di realizzazione dell'accordo sia “giuridicamente”, ma anche “economicamente” spostato ad un momento successivo, per cui i relativi effetti non possono essere anticipati ad un esercizio diverso da quello in cui l'evento si verifica. In altre parole, pare di rientrare nel punto b) del citato paragrafo dell'OIC n. 29, in quanto vengono ad essere modificate situazioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio rendendo quindi difficile nell'esercizio chiuso “rilevare gli effetti economico-finanziari”.

In pratica, se il fine della disposizione vuole essere quello di salvaguardare il principio della continuità aziendale, esso sarebbe comunque tutelato dall'esistenza dell'accordo. Per le altre finalità

proprie del bilancio, ed in particolare, per il rispetto del principio di competenza, non si vede motivo per cui anticipare gli effetti ad un esercizio nel quale tali effetti non sono ancora avvenuti.

B) L'attribuzione per competenza dei costi dell'operazione

C.1)

Al Par. 5.3, ci sembra debba essere meglio chiarito il concetto di “esercizio di maturazione”. Infatti al posto di tale espressione si dovrebbe inserire, in conformità a quanto utilizzato nel par. 5.1, l'espressione “esercizio in cui si producono gli effetti economico-finanziari”.

C.2)

L'iscrizione dei costi dell'operazione di ristrutturazione fra gli Oneri straordinari pare debba essere valutata in relazione al principio di correlazione fra costi e ricavi. Pertanto, qualora l'operazione di ristrutturazione comporti una riduzione dell'importo del debito, i relativi costi, che hanno permesso il conseguimento del risultato positivo, debbono essere spesi integralmente al conto economico conformemente all'iscrizione del ricavo straordinario .

Qualora, invece, l'operazione riguardi solamente la modifica della tempistica dei pagamenti dovuti nei confronti di un soggetto finanziatore, a titolo di capitale e/o interessi o con formula mista, dove tale operazione assuma prevalenza, i costi dell'operazione di ristrutturazione dovrebbero poter essere differiti lungo gli esercizi che fruiscono del beneficio della ridefinizione delle scadenze. Questo perché, ai sensi del paragrafo 5.2., non implica rilevazione di ricavo straordinario.

In tale situazione, per ogni esercizio di fruizione del beneficio economico, la quota di costo da imputare dovrebbe essere determinata applicando al costo totale il rapporto tra flusso attuale di cassa evitato nell'anno e totale dei flussi di cassa evitati, desumibile dall'apposito prospetto di nota integrativa.

In alternativa, semplificando, si potrebbe utilizzare quanto già previsto dall'OIC n. 24, in tema di “Oneri accessori su finanziamenti”.

Genova, 25 maggio 2010

Alberto Quagli

Giampaolo Provaggi